



TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il persona del [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70580/2015 R.G.A.C. promossa da [REDACTED] (nato a Diako - Mali [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri nei confronti di **MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** in persona del Ministro pro tempore, contumace.

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

.....

Con ricorso depositato in data 3 novembre 2015, [REDACTED] cittadino della regione di Kayes nel sud del Mali, ha impugnato, ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 25/2008, il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Egli ha affermato in fase amministrativa di aver lasciato il proprio Paese a causa della sua omosessualità e nell'atto introduttivo del presente giudizio di

[REDACTED]



avere lasciato il Mali perché proveniente da una zona violenta e pericolosissima, mentre in sede di audizione ha confermato integralmente il ricorso e le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione.

Non si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 22 febbraio 2017 il giudice si riservava di decidere.

Allo stato non vi sono elementi che confermino l'esposizione del Marega al rischio di persecuzione personale a causa della sua omosessualità, stante la contraddittorietà e lacunosità del racconto reso dinanzi alla Commissione e la mancanza di qualsiasi riferimento a tale orientamento sessuale nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Per altro verso, la provenienza del richiedente giustifica il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria che ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo n. 251/2007 deve riconoscersi al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (ai sensi del d.lgs. 251/2007 la protezione sussidiaria è riconosciuta *“al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”*).

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e

libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. ord. n. 17576 del 27 luglio 2010).

Orbene, dal rapporto Amnesty International 2016/2017 risulta che *“L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma).”*

Tale situazione è confermata anche dall'UNHCR che denunciava, nel novembre 2015, che il numero di rifugiati maliani in Niger, era di nuovo in aumento, nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo, una milizia lealista e una coalizione Tuareg ribelle e nonostante nel periodo precedente, al contrario, fosse cominciato un lento rientro dei rifugiati nel proprio paese. A fine maggio 2015 l'UNHCR denunciava che la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu del nord del paese,



avvenuta nelle ultime quattro settimane, aveva messo in fuga circa 57.000 persone. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolavano, inoltre, l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione stava rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. I rifugiati maliani avevano lentamente ma costantemente cominciato a fare ritorno alle propri case dai vicini Burkina Faso, Mauritania e Niger, fino a quando non erano divampati i più recenti episodi di violenza.

Situazione confermata anche dall'unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, nel resoconto sulla situazione del paese aggiornato a novembre 2016. Ivi si dà, infatti, atto della recrudescenza della minaccia terroristica anche nel sud del paese. Inoltre, *“la lenta attuazione dell'accordo di pace ha continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali; la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza. A lungo concentrati nel Nord, gli attacchi jihadisti si sono estesi a partire dal 2015 verso il centro, poi verso il sud del paese. In Mali si contano diversi gruppi armati, appartenenti a differenti etnie e localizzati in diverse aree”*.

Ciò ha provocato un prolungamento di ulteriori otto mesi dello stato di emergenza in tutto il paese proclamato all'indomani dell'attentato del 20 novembre 2015 all'hotel Radisson Blu di Bamako, da parte degli jihadisti.

“La situazione umanitaria in Mali, inoltre, è rimasta precaria. Nella stagione magra (da giugno a settembre), più di 3 milioni di persone, pari al 16 per cento della popolazione maliana, avevano insicurezza alimentare, tra cui 420.000 avevano bisogno di immediata assistenza alimentare. Alla fine dell'anno accademico, nel giugno, 296 su 2.380 scuole sono rimaste chiuse nella regioni colpite dalla crisi di Gao, Kidal, Mopti, Ségou e Timbuktu.[...].



Attori umanitari hanno sostenuto il governo nella fornitura di cibo a circa 420.000 persone nelle regioni di Gao, Mopti e Timbuctu [...]” (v. rapporto COI CNDA citato).

Le informazioni reperibili sul sito del Ministero degli Esteri rendono noto che *“in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all’incolumità di cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l’attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l’attacco contro la base ONU e l’hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove commando di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese. Si invitano i connazionali eventualmente presenti nel Paese ad evitare i luoghi ad elevata concentrazione di persone, quelli maggiormente frequentati da stranieri e gli assembramenti. Alla luce dell’elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19 luglio 2016), le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017. Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Menaka. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione tutto il Mali, compresa la capitale Bamako è pertanto da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale”.*

In tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata

la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

Il parziale accoglimento delle domande attoree in una con la contumacia del Ministero convenuto inducono a ritenere la irripetibilità delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 70580/2015 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

riconosce a [REDACTED] (Diako – Mali, [REDACTED]) lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

spese irripetibili.

Si comunichi.

Roma, 2 marzo 2017.

Il Giudice

[REDACTED]



